I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO E DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 13 novembre 1991

concernente la tutela degli interessi finanziari delle Comunità

(91/C 328/01)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITÀ EUROPEE, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

A. Preoccupati del fatto che le frodi (comprese la frode fiscale e la frode doganale) sono commesse su ampia scala e a livello internazionale e consapevoli dell'importanza di adottare misure efficaci e vigorose intese a prevenire e combattere le pratiche inammissibili che recano pregiudizio agli interessi finanziari delle Comunità;

B. Apprezzando i vari sforzi già compiuti dalla Commissione per smascherare le frodi relative alle entrate e alle spese delle Comunità nonché per aiutare a prevenirle;

C. Consapevoli della grande preoccupazione esistente anche in seno al Parlamento europeo e alla Corte dei conti delle Comunità europee circa l'entità stimata delle frodi commesse a danno degli interessi finanziari delle Comunità;

D. Avendo preso atto, a questo proposito, della relazione e della risoluzione del Parlamento europeo, del 24 ottobre 1991, relativa alla tutela giuridica degli interessi finanziari delle Comunità;

E. Rifacendosi alla dichiarazione fatta dal Consiglio l'8 luglio 1991 sulla lotta contro le frodi a danno del bilancio della Comunità;

F. Riconoscendo che la frode su ampia scala relativa alle entrate e alle spese delle Comunità spesso oltrepassa le frontiere e che un aumento della libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali può anche aumentare il rischio che l'organizzazione di reati fraudolenti si evolva a livello internazionale;

G. Convinti che le istituzioni della Comunità così come gli Stati membri, nell'ambito delle rispettive sfere di competenza e, se necessario, in stretta cooperazione, hanno la responsabilità di prendere gli opportuni provvedimenti per analizzare, prevenire e combattere tale fenomeno;

H. Riconoscendo, tuttavia, che la proposta della Commissione del 1976 che contiene un progetto per modificare i trattati delle Comunità ai fini dell'adozione di una regolamentazione comune sulla tutela penale degli interessi finanziari delle Comunità non ha ancora ricevuto il parere favorevole del Consiglio, ma che, alla luce dei recenti sviluppi, può rivelarsi opportuno riesaminare la sostanza di tale proposta;

I. Sottolineando il loro interesse per lo sviluppo avviato nel contesto della Conferenza intergovernativa sull'Unione politica e fiduciosi che si presterà la necessaria attenzione ai problemi connessi con la lotta contro le frodi a danno degli interessi finanziari delle Comunità;

J. Riconoscendo che nel contesto dell'Unione politica è previsto che gli Stati membri prendano in considerazione una struttura più chiaramente definita dei problemi di interesse comune nei settori della giustizia e degli affari interni, che i provvedimenti volti a combattere le frodi commesse ai danni delle Comunità sarebbero adeguatamente trattati in tale ambito e che nella presente risoluzione non esiste alcuna intenzione di pregiudicare le decisioni da prendere in tale ambito;

1. Ritengono che la lotta contro le frodi su scala internazionale debba essere uno dei punti principali da trattare in base ai nuovi accordi che si spera emergeranno dalla conferenza intergovernativa e che in questa prospettiva debbano essere presi in considerazione i punti menzionati qui di seguito;

2. Si compiacciono delle proposte intese a conseguire:

   a) una forma di cooperazione volontaria tra Stati membri interessati, volta ad attuare una rete di documentazione su scala europea a tutti accessibile con facilità, riguardante le informazioni scientifiche sulla criminalità transfrontaliera comprese le frodi a livello comunitario e

   b) migliori contatti su scala europea per quanto riguarda progetti nel settore della ricerca scientifica in fatto di dette forme di criminalità transfrontaliera;

3. Hanno preso atto con interesse della relazione a loro presentata sui rapporti esistenti tra il diritto comunitario e il diritto penale, relazione nata da uno studio effettuato da un Gruppo ad hoc di esperti governativi nell'ambito della Cooperazione Politica Europea;

4. Ritengono che lo studio suddetto debba essere proseguito, tenendo conto delle sentenze della Corte di giustizia nelle cause pendenti e di altri sviluppi giuridici attinenti ed invitano per ora il Gruppo ad hoc degli esperti governativi nel contesto della cooperazione politica europea a proseguire questo compito, fino a che saranno prese ulteriori decisioni, sulla base delle nuove strutture che emergeranno dalla Conferenza intergovernativa sulla Unione politica;

5. Incaricano il Gruppo ad hoc del Consiglio di riesaminare contemporaneamente la proposta della Commissione del 1976 intesa a modificare i trattati comunitari per rendere possibile l'adozione di una regolamentazione comune sulla tutela penale degli interessi finanziari delle Comunità, tenendo conto dei recenti sviluppi per valutarne l'utilità e l'attualità;

6. Ritengono che gli Stati membri non debbano semplicemente adottare ciascuno per se stesso le necessarie misure generali e specifiche atte ad assicurare l'affermazione del diritto comunitario e il funzionamento efficiente delle Comunità, ma che sia altrettanto importante porre in essere un sistema valido ed efficiente di strumenti per una cooperazione amministrativa e penale con apporti reciproci ai fini della prevenzione e della lotta contro le infrazioni del diritto comunitario e altre pratiche che ledono gli interessi delle Comunità;

7. Invitano gli Stati membri che ancora non lo abbiano fatto a prendere in considerazione la possibilità di sottoscrivere al più presto le pertinenti convenzioni nel campo della cooperazione giudiziaria in materia di diritto penale;

8. Dichiarano che la cooperazione tra gli Stati membri in materia di prevenzione e lotta contro le pratiche fraudolente ai danni degli interessi finanziari delle Comunità è resa più efficace dalla compatibilità delle norme contenute nelle disposizioni giuridiche e amministrative degli Stati membri a cui spetta infliggere sanzioni in materia;

9. Sottolineano l'urgenza che la Commissione completi nel corso del 1992 lo studio in corso e invitano la Commissione ad effettuare al più presto uno studio di diritto comparato sulle suddette disposizioni giuridiche e amministrative degli Stati membri per verificare se si possano prendere iniziative per realizzare una maggiore compatibilità di dette disposizioni;

10. Invitano la Commissione a dedicare, in detto studio comparato, particolare attenzione ai seguenti elementi:

    1) definizione del concetto di frode (frode fiscale e frode sulle sovvenzioni),

    2) elementi costitutivi del reato,

    3) applicabilità territoriale,

    4) sanzioni applicabili,

    5) responsabilità, compresa la responsabilità per le persone giuridiche;

11. Invita la Commissione a presentare in sede opportuna i risultati di questi studi al più presto e non più tardi che nel primo semestre del 1993.

12. La presente risoluzione lascia impregiudicata la ripartizione delle competenze tra la Comunità e gli Stati membri.